

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, e in particolare l’art. 40 (Personale della scuola);
- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare:
 - l’art. 2 (Diritto alle prestazioni), commi 2 e 3 dove sono affermati sia il carattere di universalità del sistema dei servizi sociali, sia il principio dell’accesso prioritario ai servizi per alcune categorie di soggetti particolarmente svantaggiati;
 - l’art. 3 (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
 - l’art. 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari);

- visto il D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, concernente il regolamento per l’applicazione del titolo III del D.P.R. 11.2.61, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l’art. 42;
- visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 giugno 1991 “Nuovi orientamenti per la scuola materna”;
- visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331 “Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione del personale della scuola” e in particolare l’art. 44;
- vista la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4”, e in particolare l’art. 2, comma 2;
- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006-2008”, che considera fondamentale compito di un sistema per la salute ed il benessere sociale quello di tutelare e promuovere la salute fisica, psichica e sociale di tutti i cittadini;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4288 in data 11 dicembre 2000 recante: “Approvazione del Progetto di continuità educativa asilo-nido – scuola materna”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004 recante: “Approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4374 in data 29 novembre 2004 recante: “Approvazione della stesura di un progetto di riorganizzazione del sistema di servizi per la prima infanzia, affido di incarico, ai sensi della l.r. 18/1998 al Centro Studi

- APS – analisi psicosociologica SRL di Milano, e costituzione di un gruppo interistituzionale. Finanziamento di spesa”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 597 in data 9 marzo 2007 recante: “Ulteriori determinazioni in merito all’offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché all’offerta di posti nelle strutture adibite all’assistenza sanitaria riabilitativa residenziale ospedaliera ed all’assistenza socio-assistenziale residenziale per anziani, come previsto dalla l.r. 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006-2008.)”;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. xxx dell’xxx (ex 1543 dell’8 giugno 2007) recante: “Approvazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, del Piano di azione annuale per l’anno 2008 per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. Impegno e finanziamento di spesa.”;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3086 in data 7 novembre 2007 recante: “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di servizio di tata familiare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n.13”;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 310 in data 8 febbraio 2008 recante: “Approvazione della ripartizione dei posti autorizzabili finanziabili e non finanziabili, per le strutture socio-educative per la prima infanzia, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a, punto 1), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11”;
 - richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 1112 del 17 marzo 2008 recante: “Determinazione della ripartizione dei posti per le strutture socio-educative alla prima infanzia ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 310 in data 8 febbraio 2008”;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 878 in data 28 marzo 2008 recante: “Approvazione di nuove disposizioni per l’erogazione del voucher per il servizio di tata familiare a partire dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 19 maggio 2006, n.11”;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 879 in data 28 marzo 2008 recante: “Approvazione del rimborso del voucher previsto per il servizio di tata familiare ai sensi della l.r. 19 maggio 2006, per l’anno 2008, per una spesa di euro 650.000,00. Impegno di spesa”;
 - considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11, il piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia definisce:
 - gli standard strutturali e gestionali dei servizi;
 - gli indirizzi generali concernenti la collaborazione con la scuola dell’infanzia e con i servizi socio-sanitari e quella tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità educativa del percorso di crescita dei bambini;
 - i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;
 - le linee guida in materia di programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

- le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato ai bisogni specifici dei bambini disabili;
 - la tipologia, i requisiti professionali e i titoli di studio degli operatori, fermo restando quanto disposto agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
 - i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;
 - i requisiti sulla base dei quali la Regione autorizza il funzionamento dei servizi, li accredita ed esercita su di essi la funzione di vigilanza;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 dell'8 giugno 2007 che definiva, per l'anno 2007, i sopraccitati punti per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia;
- preso atto delle valutazioni del Gruppo interistituzionale di lavoro sui servizi alla prima infanzia (nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 4374 del 29 novembre 2004) in base alle quali è emersa la necessità di adeguare gli standard strutturali e gestionali previsti con la summenzionata deliberazione, in particolare con le seguenti integrazioni:
- la possibilità, per gli enti gestori, di integrare la propria autorizzazione di 1 posto, da utilizzare esclusivamente nel caso di richiesta di inserimento urgente, da parte dell'équipe socio-sanitaria, di utenti con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità;
 - l'introduzione del nulla-osta per l'esercizio dell'attività di tata familiare;
 - la precisazione che il rimborso del voucher del servizio di tata familiare sia destinato unicamente ai nuclei residenti in Valle d'Aosta;
- preso atto dell'esperienza acquisita da parte di tutti gli enti coinvolti nell'applicazione della DGR n 1573/2007 sulla funzionalità dei contenuti che la stessa prevede;
- considerato, quindi, necessario revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 dell'8 giugno 2007;
- preso atto del parere favorevole, con proposta di modificazioni, espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta con nota in data 9 settembre 2008 prot. n. 3973;
- ritenuto, su proposta della struttura competente, di accogliere parte delle modificazioni proposte dal Consiglio Permanente degli Enti Locali;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione Consiliare con nota in data 23 settembre 2008 prot. n. 8106;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- richiamato l'obiettivo n. 172004 ("Sviluppo del sistema socio-educativo regionale");
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in vacanza del Capo Servizio del

servizio anziani e prima infanzia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le direttive per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) h), i) della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11: "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4." contenute nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione
- 2) di stabilire che le direttive di cui alla presente deliberazione avranno decorrenza dalla formalizzazione del presente atto e fino all'approvazione di nuove disposizioni in merito;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1573 dell'8 giugno 2007.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2883 DEL 3/10/2008

**APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERE B), C), D), E), F), G), H), I)
DELLA L.R. 19 MAGGIO 2006 N. 11 : "DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 15
DICEMBRE 1994, N. 77, E 27 GENNAIO 1999, N. 4".**

PREMESSA

Ferme restando le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di autorizzazione delle strutture destinate ad attività socio-educative, gli spazi o i luoghi dove hanno sede i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. STANDARD STRUTTURALI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- a. I servizi socio-educativi per la prima infanzia devono essere situati in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e preferibilmente adiacenti a servizi di istruzione all'infanzia.
- b. L'area da destinare ai servizi di cui al punto a) deve essere lontana da fattori inquinanti, avere caratteristiche di salubrità e prevedere, preferibilmente, una zona verde esterna. In caso di assenza di zona verde deve essere possibile usufruire di idonee aree esterne adiacenti alla struttura.
- c. Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche tali da tutelare e promuovere l'accessibilità, la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori, e possedere caratteristiche tali da non essere considerati come fattori di inquinamento ambientale.
- d. Le strutture devono disporre di spazi, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività professionali quotidiane degli operatori. Inoltre, ogni struttura deve poter disporre, all'interno o nelle sue immediate vicinanze, di adeguati spazi per favorire l'accoglienza e la partecipazione dei genitori.
- e. Gli spazi e gli arredi destinati ai bambini devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile e modulabile in funzione delle esigenze dei bambini (numero, età, composizione delle sezioni e caratteristiche dei minori presenti in struttura) e del progetto educativo che annualmente gli operatori redigono.
- f. I locali destinati ai bambini sono, di preferenza, posti al piano terra e devono disporre di almeno 6 mq² per ogni singolo utente autorizzato. Al conteggio della metratura concorrono gli spazi dedicati all'accoglienza dei bambini, alle attività ludiche, al refettorio, ai servizi igienici, al sonno. Sono esclusi dal conteggio l'area esterna, i magazzini, gli uffici ed altri spazi non direttamente fruibili dai minori.
- g. In una stessa struttura possono coesistere più tipologie di servizi (asilo nido-garderie, garderie-spazio gioco), con un numero di posti per servizio definiti annualmente, nel rispetto dei requisiti numerici minimi richiesti per le singole tipologie di servizio.
- h. E' facoltà degli enti gestori richiedere, agli Uffici regionali competenti, la possibilità di integrare temporaneamente l'autorizzazione di n. 1 posto, da utilizzare esclusivamente nel caso di richiesta di inserimento urgente, da parte dell'équipe socio-sanitaria, di utenti con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità. Tale aumento presuppone il rispetto dei parametri di cui alla lettera f. del presente punto e la presenza di un educatore esclusivo.

2. STANDARD GESTIONALI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- a. Negli asili nido, nei nidi aziendali e nelle garderie d'enfance il rapporto numerico medio educatore bambino non deve, di norma, essere superiore a 1 a 6, in relazione alla frequenza media.
- b. In presenza di bambini disabili, il rapporto è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi, prevedendo, di volta in volta, il necessario personale di appoggio, previa richiesta della competente équipe socio-sanitaria territoriale e del servizio di neuropsichiatria infantile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- c. Ogni servizio di asilo-nido, asilo nido aziendale e garderie d'enfance è dotato di un numero di personale addetto ai servizi generali nella misura di almeno 1 operatore ogni 18 bambini. L'articolazione della presenza di tale personale deve essere garantita nei momenti di massima attività ed in funzione delle caratteristiche dell'organizzazione interna di ogni servizio.
- d. Nel caso in cui sia prevista la preparazione dei pasti, è necessario incrementare il personale dedicato, secondo le dimensioni ed esigenze di ogni singola struttura.
- e. Le tate familiari possono accogliere fino ad un massimo di quattro bambini contemporaneamente, ma non possono essere compresenti più di due tate, qualora più operatori condividano spazi di lavoro. Il rapporto numerico massimo per ogni tata viene comunque stabilito in funzione dei requisiti strutturali del servizio (metratura e organizzazione degli spazi) e definito nel nulla osta all'esercizio dell'attività rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di prima infanzia. Tale nulla osta è concesso previa presentazione di apposita richiesta, corredata da planimetria dei locali e certificato di agibilità degli stessi ed effettuazione di apposito sopralluogo da parte della sopracitata struttura.
- f. Ogni servizio (asilo-nido, nido aziendale, garderie d'enfance, altro servizio integrativo) deve garantire un coordinatore, che può gestire una o più strutture in funzione della capienza delle stesse, fermo restando la necessità di rispettare un monte-ore settimanale part-time (minimo 12 ore settimanali) per i servizi che hanno una capienza fino a 29 posti e di un tempo pieno per quelli che hanno una capienza pari o superiore a 30 posti; è comunque opportuno che ogni ente gestore, valutando la complessità del proprio servizio, integri ed ampli tale monte ore (stimato, per i servizi con meno di 29 posti, in almeno 1 ora per ogni posto autorizzato), al fine di garantire un coordinamento funzionale e rispondente alle necessità del servizio stesso. Qualora all'interno di una stessa struttura siano presenti più tipologie di servizio (garderie, spazio-gioco, tempo per la famiglia...) è necessario prevedere ulteriori ore dedicate al coordinamento.
- g. Per quanto riguarda le tate familiari, è necessario individuare un adeguato rapporto tra le ore previste per svolgere le funzioni di coordinamento del Servizio e il numero delle tate assegnate, al fine di garantire un equo supporto tecnico su tutto il territorio regionale. A tal fine, si ritiene necessario prevedere un orario a tempo parziale (minimo 20 ore settimanali) per un numero di tate variabile da 10 a 15, in base alla distribuzione geografica del Servizio.

3. INDIRIZZI GENERALI CONCERNENTI LA COLLABORAZIONE TRA LE FAMIGLIE E GLI EDUCATORI (ASILI NIDO, ASILI NIDO AZIENDALI)

3.1 La partecipazione delle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido o l'asilo nido aziendale (di seguito definiti entrambi "asili nido") è facilitata da:

- l'assemblea generale;
- altre iniziative rivolte ai genitori.

3.2 L'assemblea generale dell'asilo nido

- a. L'assemblea generale dell'asilo nido è costituita dai genitori dei bambini iscritti al servizio o da chi su di essi esercita la potestà parentale, dal personale in servizio e da 2 rappresentanti nominati dall'ente gestore.
- b. L'assemblea è valida, in prima convocazione, in presenza di un terzo dei genitori (o legali rappresentanti), di almeno 3 rappresentanti del personale e di uno dell'ente gestore mentre in seconda convocazione è valida alla presenza dei genitori intervenuti, di un rappresentante del personale e di un rappresentante dell'ente gestore.
- c. Un genitore viene eletto presidente durante la prima assemblea generale dell'asilo nido, rimane in carica per tutto il periodo di frequenza del figlio nel servizio e si occupa di:
 - presiedere l'assemblea;
 - creare un legame tra i genitori ed il coordinatore del servizio;
 - predisporre l'ordine del giorno dell'assemblea stessa, in accordo con il coordinatore.
- d. L'assemblea generale viene convocata dal Presidente dell'Assemblea o dal coordinatore del servizio, i quali provvedono a stabilire, in accordo con l'ente gestore titolare del servizio, le modalità di svolgimento delle riunioni.
- e. L'assemblea generale si riunisce una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano: il coordinatore del servizio, l'ente gestore titolare del servizio, il Presidente, i genitori rappresentanti almeno un quinto dei bambini iscritti. Esso provvede a:
 - esprimere pareri e proposte in ordine agli aspetti generali sull'organizzazione e sulla conduzione del servizio;
 - discutere, analizzare ed esprimere parere rispetto alla progettazione annuale dell'intervento pedagogico e gli orientamenti educativi;
 - concordare eventuali proposte da formulare agli enti gestori;
 - esprimere parere sul calendario annuale delle attività.

3.3 Altre iniziative rivolte ai genitori

- a. Le altre forme di partecipazione delle famiglie hanno la finalità di promuovere e facilitare la condivisione degli obiettivi in relazione al singolo bambino e/o ai gruppi di sezione e si configurano pertanto come iniziative a supporto della funzione genitoriale. Di norma, esse si sostanziano in:
 - riunioni per gruppi di genitori;
 - colloqui individuali;
 - iniziative di aggregazione.
- b. Ogni singolo servizio organizza le attività secondo i tempi, le modalità e le strategie che meglio rispondono alle esigenze locali.

4. INDIRIZZI GENERALI CONCERNENTI LA COLLABORAZIONE TRA LE FAMIGLIE E GLI EDUCATORI (GARDERIES)

- a. Le forme di partecipazione delle famiglie hanno la finalità di promuovere e facilitare la condivisione degli obiettivi educativi in relazione al singolo bambino e/o ai gruppi di sezione e si configurano pertanto come iniziative a supporto della funzione genitoriale. Di norma, esse si sostanziano in:
 - riunioni per gruppi di genitori;
 - colloqui individuali;
 - iniziative di aggregazione
- b. Ogni singolo servizio organizza le attività secondo i tempi, le modalità e le strategie che meglio rispondono alle esigenze locali.

5. LIVELLI DI PREVENZIONE E DI TUTELA IGIENICO-SANITARIA

- a. L'assistenza e la vigilanza igienico-sanitaria sono assicurate dai competenti servizi distrettuali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
- b. In caso di necessità i coordinatori dei servizi per la prima infanzia, anche su segnalazione del personale educativo, devono fare ricorso alla consulenza degli operatori delle équipes socio-sanitarie territoriali utilizzando le procedure individuate dalla normativa vigente.
- c. Le assenze dovute a malattia superiori ai 5 giorni devono essere giustificate da certificato medico per la riammissione; i giorni di sabato ed i festivi infrasettimanali devono essere contati al fine dei giorni di effettiva assenza solamente se compresi fra i giorni di assenza precedenti e seguenti gli stessi giorni di chiusura del servizio.

6. LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROGRAMMI DI CORRETTA ALIMENTAZIONE

- a. La dieta è stabilita dai competenti servizi sanitari tenendo conto delle esigenze dei bambini stessi. In caso di allergie o intolleranze, la famiglia dovrà fornire apposito certificato medico attestante le suddette patologie e contenente la dieta più adatta al bambino, in modo che il servizio possa adeguare il proprio menu alle necessità del minore stesso.
- b. I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, anche nel rispetto delle differenze etniche e culturali, favorendo, ove possibile, l'introduzione graduale di alimenti biologici e garantendo l'acquisto di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati.

7. MODALITA' ORGANIZZATIVE E STRUTTURALI

- a. Ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in base all'art. 2, comma 2, lettera f) della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, per i bambini disabili inseriti presso gli asili nido, gli asili nido aziendali e le garderies, provvisti di attestazione di handicap o di relazione dell'équipe socio-sanitaria che documenti un deficit o ritardo nello sviluppo del bambino, è necessario prevedere specifiche attività individualizzate (Piano Educativo Individualizzato o P.E.I.) nelle aree di sviluppo compromesse. A tal fine, il P.E.I. va redatto in collaborazione con l'équipe socio-sanitaria e la famiglia del bambino. Per quanto riguarda le aree di sviluppo non compromesse, il bambino seguirà le attività degli altri bambini.

8. TIPOLOGIA, REQUISITI PROFESSIONALI E TITOLI DI STUDIO DEGLI OPERATORI DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- a. Sono operatori della prima infanzia:
 - i coordinatori;
 - gli educatori;
 - addetti ai servizi generali;
 - le tate familiari.
- b. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere una esperienza lavorativa congruente.
- c. L'educatore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie sociali, psicologiche o pedagogiche, valido per l'accesso all'università, ovvero di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche.
- d. Le tate familiari, oltre ai requisiti psico-fisici, devono possedere l'attestato di frequenza, con esito positivo, allo specifico corso per tate familiari organizzato

dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ed essere iscritte all'apposito registro regionale. Il mantenimento di suddetta iscrizione è subordinato alla frequenza di almeno 18 ore all'anno di attività formative e di aggiornamento proposte dal suddetto Assessorato o proposte da enti esterni e riconosciute dall'Assessorato stesso.

9. AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI.

- a. L'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, raccogliendo preventivamente i bisogni formativi espressi dai servizi autorizzati, in collaborazione con le coordinatrici, propone, programma e finanzia l'organizzazione di corsi di formazione per tutti gli operatori (coordinatrici, educatori, tate familiari, personale ausiliario).
- b. L'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, definisce, con deliberazione della Giunta regionale, i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori.

10. REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi sono previsti con deliberazione della Giunta regionale n. 2103 del 21 giugno 2004.

11. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ASILO NIDO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- a. L'asilo nido offre un servizio per i bambini e le famiglie che necessitano di una fruizione continuativa per il periodo di permanenza; è possibile utilizzare tale servizio a tempo intero o tempo parziale.
- b. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall'ente gestore titolare del servizio.
- c. La capienza minima per l'apertura di un asilo nido è di 12 posti.

CALENDARIO ED ORARIO

- a. Di regola, l'asilo nido è aperto cinque giorni alla settimana, con esclusione dei giorni festivi, tranne una interruzione annuale di almeno dieci giorni lavorativi, anche non consecutivi, per permettere la fruizione dei congedi ordinari al personale e la ordinaria manutenzione degli stabili. I periodi di chiusura annuali di regola sono stabiliti dall'ente gestore, sentito il coordinatore del servizio.

- b. La media dei giorni di apertura, su base annua, è di 18 giorni al mese; nel caso in cui tale media non fosse rispettata, la quota capitaria, prevista dalle disposizioni finanziarie del presente documento, verrà ridotta proporzionalmente.
- c. L'orario di apertura dell'asilo-nido deve essere compreso, di regola, tra le ore 7.30 e le ore 18.30, secondo quanto stabilito dall'ente gestore titolare del servizio.

11.1.3. GESTIONE

- a. Gli enti locali che gestiscono asili nido possono farlo sia in forma diretta che indiretta.
- b. I soggetti convenzionati si pongono quali strumenti degli enti gestori titolari dei servizi ai quali competono comunque la vigilanza e il controllo degli asili nido.

11.1.4. AMMISSIONI

- a. L'ente gestore titolare del servizio provvede alla regolamentazione delle ammissioni.
- b. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni residenti nel territorio dell'ente gestore o residenti in Comuni convenzionati con l'ente gestore stesso. Le domande di ammissione sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore titolare del servizio, che predispone una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento.
- c. Ai fini delle ammissioni, verranno ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria le seguenti situazioni:
 - 1. bambini con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per cui è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso all'asilo nido del territorio competente per mancanza di posti, possa essere ammesso, in deroga ai requisiti di residenza, in un'altra struttura, preferibilmente nel territorio del distretto di competenza;
 - 2. bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
 - 3. bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
 - 4. bambini affidati a parenti o terze persone;
 - 5. famiglie effettivamente monogenitoriali.

Gli enti gestori dovranno altresì prevedere un apposito punteggio per i bambini aventi almeno uno dei genitori con residenza (effettiva o storica) di almeno 3 anni in Valle d'Aosta.

- d. Le condizioni 1., 2., e 3. devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria con apposita relazione, entro i termini stabiliti dagli Enti gestori per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisi o imprevedibili. Per quanto riguarda i bambini disabili,

qualora l'équipe socio-sanitaria individui la necessità di prevedere un educatore di sostegno, dovrà altresì precisare il numero di ore di permanenza del bambino al nido.

- e. In caso di eccezionale necessità della famiglia o del bambino possono essere ammessi all'asilo-nido bambini di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
- f. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza nell'asilo nido è prolungata sino all'apertura della stessa.
- g. In via eccezionale è consentita la permanenza oltre il terzo anno di età dei bambini disabili su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata da apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

11.1.5. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PEDAGOGICHE

- a. Per ogni bambino accolto in struttura il personale dell'asilo nido assicura una corretta informazione sull'organizzazione e il funzionamento del servizio, individua le necessità della famiglia per concordare la frequenza del bambino, si documenta sulle abitudini del minore e le sue caratteristiche.
- b. Per ogni bambino viene programmato un periodo di graduale e progressivo ambientamento (che può durare da una a tre settimane, a seconda della risposta del bambino e delle necessità del genitore) al fine di facilitare il delicato momento di inserimento nel nuovo ambiente e di permettere al genitore di conoscere le modalità di gestione del servizio. Un educatore (o un gruppo di educatori) funge da figura di riferimento per il bambino e lo sostiene particolarmente nel suo percorso di separazione dalla famiglia.
- c. Ogni gruppo di lavoro periodicamente progetta attività educative rivolte ai bambini in conformità con quanto stabilito dal progetto redatto ad inizio dell'anno socio-educativo. Periodicamente il gruppo di lavoro verifica l'andamento delle modalità operative proposte (scansione della giornata tipo, modalità di accoglienza dei bambini al mattino e di ricongiungimento con i familiari nel pomeriggio, modalità di gestione del pasto, gestione dell'igiene dei bambini, linee educative, scansione delle attività proposte), verificando altresì la risposta dei minori.
- d. Al fine di valorizzare e migliorare la qualità dei servizi, la struttura regionale competente definisce indicatori e descrittori finalizzati a monitorare e valutare i progetti e le attività educative concordando con gli Enti gestori gli strumenti tecnici più idonei anche di tipo osservativo.
- e. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo nido, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori nell'asilo stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.

TATA FAMILIARE

11.2.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- a. La tata familiare offre un servizio socio-educativo a valenza assistenziale rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni svolto al proprio domicilio, presso le famiglie o in luogo terzo.
- b. In base alle sue caratteristiche (numero limitato di utenti con conseguente possibilità di utilizzare il proprio domicilio o piccoli locali) il servizio di tata familiare è maggiormente adeguato per le zone di media ed alta montagna.
- c. Gli Enti Locali possono sostenere le professioniste che intendono lavorare in tali realtà, individuando spazi per lo svolgimento dell'attività professionale, favorendo così l'occupazione locale ed offrendo un servizio alle famiglie residenti sul territorio.

11.2.2 CALENDARIO ED ORARI

- a. La tata può accogliere fino a quattro minori contemporaneamente, da un minimo di due ore ad un massimo di dieci ore continuative, sulla base di orari concordati con la famiglia, che vengono stabiliti tramite un contratto.
- b. L'orario di apertura del servizio varia in funzione di ogni singola professionista, che struttura un tempo-lavoro secondo le esigenze del mercato locale e della propria organizzazione familiare.

11.2.3 GESTIONE

- a. La gestione del servizio compete alla tata stessa, che può esercitare la professione sia in forma individuale che in forma collettiva, per un massimo di 2 tate compresenti.
- b. La tariffa varia in funzione delle ore giornalmente frequentate dal bambino; alla famiglia viene riconosciuto un rimborso da parte dell'Amministrazione Regionale, calcolato sulla base della dichiarazione Irse del nucleo familiare. Nel caso di mancata presentazione del modello Irse, la famiglia non potrà accedere a nessuna forma di rimborso.

11.2.4 AMMISSIONI

- a. Possono essere ammessi al servizio i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, il rimborso del voucher di cui al punto 11.2.3 lettera b) è destinato unicamente ai nuclei residenti in Valle d'Aosta.
- b. Le famiglie possono chiedere informazioni presso il competente ufficio regionale e successivamente contattare direttamente la tata che meglio risponde alle esigenze del nucleo.

- c. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza presso le tate può essere prolungata sino all'apertura della scuola stessa,
- d. Il rapporto tra tata e famiglia è formalizzato con un contratto nel quale sono precisate le seguenti condizioni: durata del contratto stesso, orario di permanenza del bambino, tariffa oraria o forfait, costo dei pasti e accordi sulla dieta da seguire, assicurazioni previste, norme igieniche e sanitarie da rispettare, regolamentazione e pagamento nel caso di assenza del bambino (per ferie, malattia), spese supplementari e/o forniture a carico della famiglia se previste, modalità di risoluzione del contratto.

11.2.5 COORDINAMENTO

Il coordinamento del servizio tate familiari, di competenza dell'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali, monitora e supervisiona, attraverso visite periodiche e riunioni di coordinamento, il lavoro svolto dalle tate familiari, verifica la soddisfazione delle famiglie ed offre informazioni agli utenti che intendono utilizzare il servizio.

Sulla base di alcune considerazioni di carattere generale emerse, si ritiene auspicabile un confronto tra questa Amministrazione, gli Enti locali e una rappresentante delle tate familiari al fine di valutare l'esperienza maturata in questi anni e riflettere sull'evoluzione del servizio stesso.

11.2.6 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- a. La tata è tenuta a proporre attività adeguate all'età dei bambini a lei affidati ed a garantire il rispetto dei loro ritmi, dei bisogni psico-fisici e dei livelli di sviluppo raggiunti in continuità con l'educazione proposta dalla famiglia, con la quale la tata cura il necessario passaggio di informazioni. Durante il primo colloquio vengono individuate le necessità della famiglia per concordare la frequenza del bambino e vengono raccolte, su appositi moduli, le abitudini e le caratteristiche del minore.
- b. Per ogni bambino viene programmato un periodo di graduale inserimento, per facilitare il delicato momento di separazione del minore dal genitore: durante tale periodo la tata permette alla famiglia, presente in struttura per almeno una settimana, di conoscere le sue strategie e le opportunità educative da lei utilizzate con il gruppo affidatole.
- c. Ogni tata è tenuta a presentare ai genitori la progettazione educativa in cui, devono essere specificati gli obiettivi educativi che si intendono raggiungere, gli strumenti e le risorse (esperienze, attività, strategie) attraverso i quali è possibile realizzare tali obiettivi nonché le modalità di valutazione del proprio operato.
- d. Devono essere altresì indicate le attività previste per promuovere nei bambini lo sviluppo di capacità e di competenze nonché le strategie e gli interventi a favore della realizzazione di un clima relazionale positivo e della promozione delle interazioni tra bambini e adulti.

- e. Al fine di valorizzare e migliorare la qualità dei servizi, la struttura regionale competente definisce indicatori e descrittori finalizzati a monitorare e valutare i progetti e le attività educative concordando con gli Enti gestori gli strumenti tecnici più idonei anche di tipo osservativo.

11.3 GARDERIE

11.3.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- a. La garderie offre un servizio per i bambini e le famiglie che necessitano di una frequenza flessibile e diversificata nell'arco dell'orario giornaliero di apertura della struttura e non prevede la somministrazione del pasto.
- b. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall'ente gestore.
- c. La capienza minima per l'apertura di una garderie è fissata in 12 posti.

11.3.2 CALENDARIO ED ORARIO

- a. Il calendario di apertura delle garderies deve tenere conto delle necessità del territorio. I periodi di chiusura annuali, le chiusure periodiche anticipate per consentire le riunioni di équipe, la programmazione o altre attività necessarie per il buon funzionamento del servizio, sono stabilite dall'ente gestore, sentito il coordinatore del servizio.
- b. La media dei giorni di apertura, su base annua, è di 18 giorni al mese; nel caso in cui tale media non fosse rispettata, la quota capitaria, prevista dalle disposizioni finanziarie del presente documento, verrà ridotta proporzionalmente.
- c. L'orario di apertura della garderie deve essere compreso, di norma, tra le ore 7.30 e le ore 18.30, secondo quanto stabilito dall'ente gestore titolare del servizio.
- d. La frequenza degli utenti non può superare le 5 ore consecutive; possono essere previsti i rientri pomeridiani.

11.3.3 GESTIONE

- a. Gli enti locali che gestiscono le garderies possono farlo sia in forma diretta che indiretta. I soggetti convenzionati si pongono quali strumenti degli enti gestori titolari dei servizi ai quali competono comunque la vigilanza e il controllo delle garderies.

11.3.4 AMMISSIONI

- a. L'ente gestore titolare del servizio provvede alla regolamentazione delle ammissioni, alla definizione delle quote di partecipazione delle famiglie, alla definizione delle modalità di pagamento.
- b. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni residenti nel territorio dell'ente gestore o residenti in Comuni convenzionati con l'ente gestore stesso. Le domande di ammissione sono presentate secondo le modalità stabilite dall'ente gestore titolare del servizio.
- c. Ai fini delle ammissioni, verranno ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria le seguenti situazioni:
 1. bambini con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità, che rendano imprescindibile l'inserimento;
 2. bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi);
 3. bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
 4. bambini affidati a parenti o terze persone;
 5. famiglie effettivamente monogenitoriali.

Gli enti gestori dovranno altresì prevedere un apposito punteggio per i bambini aventi almeno uno dei genitori con residenza (effettiva o storica) di almeno 3 anni in Valle d'Aosta.

- d. Le condizioni 1., 2., e 3. devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria con apposita relazione, entro i termini stabiliti dagli Enti gestori per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisti o imprevedibili. Per quanto riguarda i bambini disabili, qualora l'équipe socio-sanitaria individui la necessità di prevedere un educatore di sostegno, dovrà altresì precisare il numero di ore di permanenza del bambino al nido.
- e. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza nel servizio può essere prolungata sino all'apertura della stessa.
- f. In caso di eccezionale necessità della famiglia o del bambino possono essere ammessi alle garderies bambini di età inferiore ai nove mesi o superiori ai limiti di età previsti oppure può essere consentita la permanenza oltre il terzo anno di età, in entrambi i casi è richiesto il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

11.3.5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PEDAGOGICHE

- a. Per ogni bambino accolto in struttura il personale della garderie assicura una corretta informazione sull'organizzazione e il funzionamento del servizio, individua le

necessità della famiglia per concordare la frequenza del bambino, si documenta sulle abitudini del minore e le sue caratteristiche.

- b. Per ogni bambino viene programmato un periodo di graduale e progressivo ambientamento al fine di facilitare il delicato momento di inserimento nel nuovo ambiente e di permettere al genitore di conoscere le modalità di gestione del servizio. Ogni educatore (o gruppo di educatori) funge da figura di riferimento per il bambino e lo sostiene particolarmente nel suo percorso di separazione dalla famiglia.
- c. Ogni gruppo di lavoro periodicamente progetta attività educative rivolte ai bambini in conformità con quanto stabilito dal progetto redatto ad inizio dell'anno socio-educativo. Periodicamente il gruppo di lavoro verifica l'andamento delle modalità operative proposte, verificando altresì la risposta dei minori.
- d. Al fine di valorizzare e migliorare la qualità dei servizi, la struttura regionale competente definisce indicatori e descrittori finalizzati a monitorare e valutare i progetti e le attività educative concordando con gli Enti gestori gli strumenti tecnici più idonei anche di tipo osservativo.
- e. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e il servizio di guarderie, è consentito in qualsiasi momento l'accesso ai genitori, purchè tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.

11.4 ASILO NIDO AZIENDALE

11.4.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- a. L'asilo-nido aziendale offre un servizio per i figli dei dipendenti e/o soci dell'azienda titolare del servizio, per i figli di dipendenti di altre aziende convenzionate ed eventualmente per bambini, purchè in maniera non prevalente, residenti in Comuni convenzionati con l'azienda stessa; è possibile utilizzare tale servizio a tempo intero o tempo parziale.
- b. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall'ente gestore titolare del servizio.

11.4.2 CALENDARIO ED ORARIO

- a. Il calendario di apertura degli asili nido aziendali deve tenere conto delle necessità dell'azienda/ente gestore. I periodi di chiusura annuali, le chiusure periodiche anticipate per consentire le riunioni di équipe, la programmazione o altre attività necessarie per il buon funzionamento del servizio, sono stabilite dall'ente gestore, sentito il coordinatore del servizio.
- b. La media dei giorni di apertura, su base annua, è di 18 giorni al mese; nel caso in cui tale media non fosse rispettata, la quota capitaria, prevista dalle disposizioni finanziarie del presente documento, verrà ridotta proporzionalmente.

- c. L'orario di apertura dell'asilo nido aziendale non può superare la fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, secondo quanto stabilito dall'ente gestore titolare del servizio.

11.4.3 GESTIONE

- a. L'asilo nido aziendale può essere istituito su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione singole o consorziate che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura.
- b. La gestione degli asili nido aziendali compete all'azienda titolare del servizio che la può esercitare sia in forma diretta che indiretta.

11.4.4 AMMISSIONE

- a. L'azienda titolare del servizio provvede alla regolamentazione delle ammissioni.
- b. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Le domande di ammissione sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore titolare del servizio, che predispone una graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Nel caso di posti coperti da convenzioni con enti locali, l'età minima di accesso è pari a 9 mesi, come per gli asili nido pubblici.
- c. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza nell'asilo-nido aziendale è prolungata sino all'apertura della stessa.
- d. In via eccezionale è consentita la permanenza oltre il terzo anno di età dei bambini disabili su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata da apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

11.4.5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PEDAGOGICHE

- a. Per ogni bambino accolto in struttura il personale dell'asilo-nido aziendale assicura una corretta informazione sull'organizzazione e il funzionamento del servizio, individua le necessità della famiglia per concordare la frequenza del bambino, si documenta sulle abitudini del minore e le sue caratteristiche.
- b. Per ogni bambino viene programmato un periodo di graduale e progressivo ambientamento (che può durare da una a tre settimane, a seconda della risposta del bambino e delle necessità del genitore) al fine di facilitare il delicato momento di inserimento nel nuovo ambiente e di permettere al genitore di conoscere le modalità di gestione del servizio.
- c. Un educatore (o un gruppo di educatori) funge da figura di riferimento per il bambino e lo sostiene particolarmente nel suo percorso di separazione dalla famiglia.

- d. Ogni gruppo di lavoro periodicamente progetta attività educative rivolte ai bambini in conformità con quanto stabilito dal progetto redatto ad inizio dell'anno socio-educativo, secondo i tempi stabiliti dalla normativa vigente.
- e. Periodicamente il gruppo di lavoro verifica l'andamento delle modalità operative proposte (scansione della giornata tipo, modalità di accoglienza dei bambini al mattino e di ricongiungimento con i familiari nel pomeriggio, modalità di gestione del pasto, gestione dell'igiene dei bambini, linee educative, scansione delle attività proposte), verificando altresì la risposta dei minori.
- f. Al fine di valorizzare e migliorare la qualità dei servizi, la struttura regionale competente definisce indicatori e descrittori finalizzati a monitorare e valutare i progetti e le attività educative concordando con gli Enti gestori gli strumenti tecnici più idonei anche di tipo osservativo
- g. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo nido aziendale, è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori nell'asilo stesso, purché tale accesso non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore, espresso sulla base delle indicazioni formulate dal personale educativo.

12. SERVIZI INTEGRATIVI

12.1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- a. Vengono definiti servizi integrativi tutte le iniziative socio-educative rivolte ai minori in fascia d'età 0- 3 anni, realizzate dalle pubbliche amministrazioni o da enti privati.

12.2 SPAZIO GIOCO

- a. Lo spazio gioco è un servizio socio-educativo in cui i bambini possono condividere esperienze ludiche e di socializzazione attraverso la sperimentazione di giochi e materiali, relazionando con coetanei ed adulti, in un contesto accogliente e stimolante, alla presenza di personale qualificato. Agli adulti responsabili dei singoli bambini, la cui presenza è obbligatoria durante tutto il periodo di permanenza, viene offerta l'opportunità di incontrare altri adulti, con cui confrontarsi, di osservare e conoscere il proprio bambino in un nuovo ambiente, in interazione con adulti e coetanei non conosciuti.
- b. All'interno del servizio operano educatori qualificati con rapporto numerico pari ad 1 educatore ogni 12 bambini.
- c. Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al coordinatore della struttura.
- d. La media dei giorni di apertura, su base annua, è di 18 giorni al mese; nel caso in cui tale media non fosse rispettata, la quota capitaria, prevista nelle disposizioni finanziarie, verrà ridotta proporzionalmente.
- e. L'orario di apertura, stabilita da ogni ente gestore è, di norma, compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.30, dal lunedì al venerdì. Le strutture possono offrire il servizio anche durante il week end, in base a specifici bisogni del territorio in cui sono inserite.
- f. I costi sono definiti dall'ente gestore.

12.3 I SERVIZI PRIVATI

- a. I soggetti privati, titolari di servizi socio-educativi per la prima infanzia dovranno adeguare le proprie strutture agli standard strutturali e gestionali previsti dal presente documento, e rispettare i rapporti numerici previsti per i servizi a gestione pubblica.
- b. I suddetti servizi non avranno accesso a finanziamenti pubblici, fatta eccezione per eventuali convenzioni stipulate con enti locali, ai quali verrà concesso lo stesso contributo previsto per i servizi gestiti da enti pubblici.
- c. La gestione delle graduatorie, degli inserimenti e della partecipazione delle famiglie sarà regolata secondo criteri definiti dall'ente privato titolare del servizio.
- d. I soggetti privati titolari dei servizi devono garantire l'aggiornamento del proprio personale.

12.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- a. Fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e dei regolamenti comunali in particolare in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, le strutture pubbliche e private già in esercizio alla data di entrata in vigore dei presenti standard devono presentare istanza di autorizzazione entro l'8 giugno 2010.
- b. Alla stessa data anche le tate già operanti dovranno aver ottenuto, dalla struttura regionale competente in materia di prima infanzia, il nulla osta all'esercizio dell'attività, come previsto dal punto 2, lettera e. del presente atto.
- c. L'apertura di nuovi servizi e strutture, pubblici e privati, è vincolata all'adeguamento ai requisiti minimi previsti dal presente documento e al completamento, con esito positivo, dell'istanza di autorizzazione.
- d. La struttura regionale competente per i servizi alla prima infanzia, si farà parte attiva nei confronti dei gestori, pubblici e privati, dei servizi a favore della prima infanzia sia nella presentazione del presente documento che nell'accompagnamento all'adeguamento ai requisiti minimi previsti dallo stesso.